



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Disegno di legge concernente "Iniziative volte alla promozione e allo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza in Sardegna".

Sommario

TITOLO I – FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Art. 1 - Finalità generali

Art. 2 - Ambito di applicazione

Art. 3 - Obiettivi specifici

Art. 4 - Definizioni

TITOLO II – SVILUPPO DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE E DELLA CONOSCENZA

Capo I Politiche a favore della collettività

Art. 5 - Diritto all'uso delle tecnologie telematiche

Art. 6 - Superamento del divario digitale

Art. 7 - Partecipazione democratica

Art. 8 - Interventi formativi

Capo II – Software libero e informatizzazione dell'amministrazione regionale

Art. 9 - Software libero

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

Art. 11 - Archivi e documenti

Art. 12 - Sito istituzionale della Regione

Art. 13 - Riuso

TITOLO III –ATTUAZIONE DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE E DELLA CONOSCENZA

Art. 14 - Compiti della Regione

Art. 15 - Piano per l'innovazione digitale e procedure di approvazione

Art. 16 - Contenuto del Piano per l'innovazione digitale

Art. 17 - Coordinamento con l'Unione Europea, lo Stato e le Regioni.

Art. 18 - Ricerca e sviluppo su nuove tecnologie e software libero



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 19 - Norme di coordinamento

Art. 20 - Norma finanziaria

Art. 21 - Clausola valutativa.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

TITOLO I – Finalità, ambito di applicazione e definizioni

Art. 1

Finalità generali

1. La Regione Autonoma della Sardegna, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, fa propri e persegue gli obiettivi della strategie comunitarie per lo sviluppo della Società dell'informazione e della conoscenza al fine di:
 - a) garantire i nuovi diritti di cittadinanza attiva e il loro pieno e consapevole esercizio da parte della collettività al fine di rafforzare la partecipazione e il processo decisionale democratico;
 - b) sostenere lo sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, la valorizzazione e la condivisione del patrimonio informativo pubblico, garantendo il pluralismo informatico anche attraverso l'utilizzo di software libero;
 - c) prevenire e rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena parità di accesso alle informazioni digitali e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (di seguito denominate TIC), con particolare riferimento a situazioni di disabilità, disagio economico e sociale e diversità culturale;
 - d) sostenere e accrescere la competitività del sistema produttivo e lo sviluppo economico del territorio.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano all'amministrazione regionale, al Consiglio regionale, agli enti strumentali della Regione, alle agenzie regionali, alle Aziende sanitarie locali e alle aziende ospedaliere.
2. Le disposizioni e i principi della presente legge si applicano nel territorio regionale, nel rispetto delle competenze dello Stato, delle autonomie locali, dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche e delle Università.
3. Gli enti locali adeguano le proprie strutture e i propri programmi di formazione del personale ai principi della presente legge partecipando all'attuazione del programma regionale.

Art. 3

Obiettivi specifici

1. La Regione persegue i seguenti obiettivi:
 - a) abbattimento del divario digitale infrastrutturale e culturale, completamento e consolidamento della rete telematica dell'amministrazione regionale;
 - b) introduzione di strumenti di partecipazione democratica all'attività politico amministrativa;
 - c) snellimento e semplificazione dei processi amministrativi e loro fruizione telematica;
 - d) offerta di servizi alla comunità, tramite lo sviluppo di contenuti e applicazioni digitali;
 - e) promozione di interventi di infrastrutturazione telematica e di diffusione di nuove tecnologie nel sistema delle imprese.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 4 **Definizioni**

1. In applicazione del principio di semplificazione e di trasparenza sono di seguito elencate le definizioni dei concetti fondamentali utilizzati all'interno della presente legge. In particolare si intende per:
 - a) "accessibilità" la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
 - b) "alfabetizzazione informatica" il processo di formazione volto a fornire gli strumenti culturali necessari a rendere le persone capaci di utilizzare le TIC;
 - c) "applicazioni digitali" gli strumenti software che permettono la fruizione dei contenuti digitali;
 - d) "apprendimento elettronico" la modalità di formazione, anche a distanza, che si avvale dell'utilizzo delle TIC;
 - e) "codice sorgente" l'insieme di istruzioni appartenenti a un linguaggio di programmazione utilizzato per realizzare un programma per computer;
 - f) "community" l'insieme di individui che condividono lo stesso ambiente fisico e tecnologico, formando un gruppo riconoscibile che opera al fine di migliorare la conoscenza nell'ambito delle TIC;
 - g) "connettività a banda larga" la modalità di trasmissione di dati e informazioni ad alta velocità.
 - h) "contenuti digitali" le informazioni fruibili in forma digitale;
 - i) "divario digitale" la situazione di disuguaglianza nell'accesso e nell'utilizzo delle TIC dovuta a carenze di ordine infrastrutturale, tecnico, economico, sociale e culturale;
 - j) "formato aperto" il formato di dati che non presenta restrizioni, anche di licenza, rispondente a specifiche tecniche definite e validate a livello internazionale liberamente disponibili e documentate in modo completo;
 - k) "interoperabilità" la capacità dei sistemi informativi, anche eterogenei, di interagire, condividere, scambiare e utilizzare dati e programmi informatici;
 - l) "neutralità tecnologica" la condizione che non impone l'uso di una particolare tecnologia, che non discrimina tra diverse tecnologie e che permette di adottare provvedimenti e promuovere servizi indipendentemente dalla tecnologia utilizzata;
 - m) "piattaforme informatiche" i sistemi informatici, ovvero insiemi di hardware e software che elaborano dati e informazioni;
 - n) "pluralismo informatico" l'insieme di condizioni che garantiscono libertà di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche, eliminando ogni barriera dovuta a diversità di standard;
 - o) "protocollo aperto" il protocollo di comunicazione con le stesse proprietà di un formato;
 - p) "punti di accesso pubblici assistiti" le postazioni per l'accesso a servizi telematici, da utilizzare con l'assistenza di personale addetto;
 - q) "reingegnerizzazione" l'analisi e ridefinizione dei processi organizzativi;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- r) “riuso” il processo di trasferimento di una o più soluzioni TIC dall'ambiente organizzativo per il quale esse sono state progettate e realizzate in altri contesti organizzativi e funzionali; la soluzione riusabile è costituita da una componente di servizi, da una componente tecnologica e da una componente organizzativa; possono essere oggetto di riuso: software applicativi; software infrastrutturali; metodologie; modelli (architettura, organizzazione, processo, standardizzazione); moduli di formazione (su un determinato tema);
- s) “società dell'informazione e della conoscenza” la modalità di sviluppo della società basata sulla centralità dell'informazione e della conoscenza quali risorse essenziali per lo sviluppo economico, sociale e culturale e in cui creazione, distribuzione, diffusione, uso e elaborazione delle informazioni sono effettuati su piattaforme informatiche attraverso le TIC;
- t) “software libero” il programma per elaboratore elettronico distribuito con una licenza d'uso che permette la sua esecuzione per qualsiasi scopo, senza vincoli sul suo utilizzo, l'accesso al codice sorgente, il suo studio ed eventualmente la sua modifica, la sua redistribuzione in un numero di copie illimitato e la sua modifica e miglioramento;
- u) “strumenti di identificazione elettronica” gli strumenti attraverso i quali gli utenti sono univocamente riconosciuti in rete al fine di poter fruire dei servizi erogati per via telematica;
- v) “tecnologie assistive” le strumentazioni e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici;
- w) “tecnologie dell'informazione e della comunicazione” (TIC) l'insieme delle tecnologie informatiche e telematiche che consentono di creare, distribuire, diffondere, usare, elaborare e trasmettere l'informazione in formato digitale;
- x) “usabilità” la modalità di organizzazione e strutturazione delle informazioni finalizzata a garantire la massima facilità di utilizzo e soddisfazione dell'utente.

TITOLO II – Sviluppo della Società dell'informazione e della conoscenza

Capo I Politiche a favore della collettività

Art. 5

Diritto all'uso delle tecnologie telematiche

1. La Regione:

- a) riconosce il diritto di richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nei rapporti con l'amministrazione regionale;
- b) garantisce la diffusione degli strumenti di identificazione elettronica e di procedure di accesso ai servizi telematici;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- c) garantisce ai soggetti interessati la partecipazione al procedimento amministrativo e l'accesso a documenti e informazioni mediante l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;
 - d) privilegia l'utilizzo di software libero.
2. La Regione, al fine di estendere i diritti e le garanzie di cui al comma 1 anche ai rapporti con le amministrazioni locali, supporta e promuove interventi a favore degli enti locali volti all'acquisizione delle risorse tecnologiche ed organizzative necessarie e incentiva le azioni formative connesse.
3. Al fine di far valere i diritti di cui al comma 1 è ammesso ricorso al Difensore civico regionale secondo quanto previsto dalla Legge regionale 17 gennaio 1989 n. 4 "Modifiche alla legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 e disposizione varie".

Art. 6

Superamento del divario digitale

1. La Regione promuove e favorisce la diffusione sul territorio dell'accesso ad Internet mediante la connettività a banda larga.
2. La Regione promuove l'offerta e l'erogazione dei propri servizi attraverso l'utilizzo delle TIC garantendo il pluralismo informatico.
3. La Regione, compatibilmente con le regole in materia di concorrenza e aiuti di stato, sostiene gli operatori del mercato affinché incrementino l'offerta delle TIC sul territorio regionale e, sussistendo i presupposti di carattere economico o sociale, interviene anche direttamente, realizzando infrastrutture in particolari zone geografiche o per particolari categorie di utenti.

Art. 7

Partecipazione democratica

1. La Regione favorisce e promuove l'utilizzo delle nuove tecnologie per una più efficace e diffusa partecipazione dei cittadini, in forma individuale o associata, delle imprese, degli enti locali, delle associazioni di categoria e di ogni altro soggetto interessato ai processi decisionali pubblici, ai processi di formazione delle norme e alla verifica dei risultati dell'azione amministrativa.
2. La Regione garantisce la partecipazione attraverso:
 - a) strumenti di informazione sui processi politici e decisionali;
 - b) tecnologie innovative per l'accesso alla conoscenza e ai contenuti;
 - c) canali e tecnologie per la comunicazione;
 - d) strumenti tecnologici per la partecipazione e la cooperazione.
3. La Regione sostiene gli enti locali nello sviluppo della cultura della partecipazione.

Art. 8

Interventi formativi



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. L'amministrazione regionale promuove attività di comunicazione ed educazione all'uso consapevole delle TIC e ai vantaggi connessi all'utilizzo del software libero al fine di garantire l'accesso ai servizi erogati con strumenti tecnologici e telematici.
2. A tal fine l'amministrazione regionale prevede nel Piano di cui all'articolo 16:
 - a) interventi di formazione rivolti alla collettività per garantire l'alfabetizzazione informatica e l'uso consapevole delle TIC;
 - b) interventi di formazione rivolti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni del territorio regionale.
3. Nell'ambito dell'attuazione degli interventi di cui al comma 2 sono garantiti:
 - a) l'alfabetizzazione informatica per l'acquisizione delle nozioni informatiche di base e della cultura della sicurezza per un uso consapevole delle TIC;
 - b) il sostegno alla realizzazione d'iniziativa didattiche per l'apprendimento di nozioni informatiche di livello avanzato o specialistico e per il conseguimento delle relative certificazioni, anche al fine di garantire la qualificazione professionale di inoccupati e disoccupati, nonché la formazione permanente degli occupati.
4. L'attività di formazione è realizzata attraverso corsi in aula, programmi di apprendimento elettronico fruibili anche da punti di accesso pubblici o assistiti.
5. La Regione promuove programmi di sostegno all'acquisto o al recupero di hardware da destinare a scuole, biblioteche, associazioni senza fini di lucro e favorisce la realizzazione e il recupero di aule informatiche da parte degli istituti scolastici primari e secondari.
6. Nel rispetto dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche e delle Università, la Regione, riconoscendo il particolare valore del software libero, ne favorisce l'utilizzo e istituisce programmi specifici di formazione orientati a docenti e studenti.

Capo II – Software libero e informatizzazione dell'amministrazione regionale

Art. 9 Software libero

1. In conformità con il principio di neutralità tecnologica, la Regione promuove, sostiene ed utilizza soluzioni basate su software libero che contengono e razionalizzano la spesa pubblica, favoriscono la possibilità di riuso e l'interoperabilità di componenti prodotti da diversi fornitori facendo uso di protocolli e formati aperti.
2. L'amministrazione regionale, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico, indica i motivi che impediscono l'adozione di soluzioni basate su software libero.
3. La Regione e gli enti locali, nelle procedure ad evidenza pubblica, promuovono l'utilizzo di software libero e di formati aperti e possono prevedere l'assegnazione di punteggi aggiuntivi nei bandi di gara.
4. La Regione elabora programmi di sostegno e ricerca specifici sul software libero; a tal fine sostiene e cofinanzia progetti di istituzioni scolastiche e universitarie, di enti pubblici o privati orientati all'utilizzo delle TIC nelle imprese e nelle pubbliche amministrazioni.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 10

Trattamento dei dati personali

1. Nella realizzazione di sistemi e servizi informativi pubblici l'acquisizione e il trattamento dei dati personali, da parte della Regione, degli enti regionali e delle autonomie locali, costituisce svolgimento di funzioni istituzionali.
2. La Regione, nel trattamento di dati personali utilizza preferibilmente software libero e conserva il codice sorgente al fine di permettere future verifiche per il controllo degli standard di sicurezza.

Art. 11

Archivi e documenti

1. I dati contenuti negli archivi elettronici utilizzati dagli uffici dell'amministrazione regionale, sono conservati in formati standard e liberamente accessibili dai soggetti autorizzati senza vincoli all'utilizzo di un determinato programma. L'estrazione dei dati dall'archivio e il trasferimento su altro archivio non sono soggetti a limitazioni tecniche derivanti da licenze, brevetti, copyright o marchi registrati.
2. L'amministrazione regionale mette a disposizione degli utenti i propri documenti con modalità tali da consentire un accesso semplice e gratuito, utilizzando almeno un formato aperto nella memorizzazione e nella pubblicazione nel sito istituzionale dei propri documenti.
3. L'amministrazione regionale garantisce l'archiviazione dei documenti in formato digitale con modalità che consentono la conservazione e la conoscibilità nel tempo.

Art. 12

Sito istituzionale della Regione

1. La Regione, nella realizzazione dei siti istituzionali, rispetta i principi di accessibilità e usabilità e assicura, con chiarezza di linguaggio, una completa informazione sulle proprie attività.
In particolare il sito istituzionale della Regione contiene:
 - a) l'organigramma, e per ogni ufficio l'articolazione, le attribuzioni, il nome dei responsabili unitamente agli atti amministrativi e normativi di riferimento;
 - b) l'elenco dei procedimenti, adottato secondo quanto previsto dalla legge regionale sul procedimento amministrativo;
 - c) l'elenco completo delle sedi, dei recapiti telefonici e degli indirizzi di posta elettronica del personale della Regione;
 - d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3";
 - e) la normativa regionale nel testo vigente, le deliberazioni, i piani e i programmi, le circolari, le determinazioni ed ogni altro atto di interesse generale;
 - f) l'elenco dei bandi di gara e di concorso, la documentazione necessaria e la modulistica per la partecipazione;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- g) l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti;
 - h) l'elenco dei responsabili del trattamento dei dati personali di titolarità della Regione;
 - i) l'informativa sul trattamento dei dati personali degli utenti del sito istituzionale della Regione e dei portali da essa gestiti;
 - j) l'elenco dei servizi forniti in rete e, per i nuovi servizi, l'indicazione dei tempi previsti per la loro attivazione;
 - k) una sezione dedicata alla consultazione della collettività attraverso l'invio di proposte, suggerimenti ed eventuali segnalazioni; l'amministrazione pubblica tempestivamente gli esiti delle consultazioni sul sito;
 - l) i messaggi di informazione e di comunicazione istituzionale;
 - m) l'elenco dei punti di accesso assistito ad internet realizzati con il finanziamento dell'amministrazione regionale.
2. L'amministrazione regionale si impegna a dare attuazione a quanto previsto dal presente articolo entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e predispone gli strumenti necessari per valutare il grado di soddisfazione degli utenti in relazione ai servizi offerti.
3. La Regione effettua annualmente l'analisi di accessibilità dei propri siti web attraverso gli strumenti in uso e realizza iniziative divulgative sulle tematiche dell'accessibilità e sull'uso di tecnologie assistive da parte di disabili.

Art. 13 Riuso

1. La Regione, nel perseguimento dei principi di economicità ed efficienza:
- a) favorisce l'acquisizione, anche da parte degli enti locali, di programmi e soluzioni informatiche riusabili;
 - b) contribuisce allo sviluppo delle strategie di riuso tramite la realizzazione di seminari, formazione e attività di monitoraggio della diffusione delle soluzioni adottate;
 - c) predispone, a fini divulgativi, un catalogo delle soluzioni riusabili anche accedendo alla banca dati dei programmi informatici riutilizzabili prevista dall'articolo 70 del decreto legislativo n. 82 del 2005 "Codice dell'amministrazione digitale";
 - d) promuove accordi con altre amministrazioni per la condivisione e lo scambio di soluzioni riusabili.
2. Nelle procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di programmi informatici, la Regione prevede che, ove possibile, tali programmi siano facilmente portabili su altre piattaforme.

TITOLO III –Attuazione della Società dell'informazione e della conoscenza

Art. 14 Compiti della Regione



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. La Regione, al fine di favorire e promuovere lo sviluppo della Società dell'informazione e della conoscenza:
 - a) individua le azioni, gli interventi necessari e le risorse disponibili coordinando l'utilizzo di fondi regionali, statali e comunitari;
 - b) stabilisce le modalità di partecipazione degli enti locali e degli altri soggetti interessati all'elaborazione del Piano di innovazione digitale previsto dall'articolo 16;
 - c) individua adeguati strumenti a supporto degli enti locali per l'attuazione del Piano di innovazione digitale;
 - d) promuove la creazione di un partenariato tra l'Agenzia Sardegna Ricerche e le eccellenze in campo informatico, le categorie professionali, le associazioni economiche e sociali per la promozione della ricerca e lo sviluppo.

Art. 15

Piano per l'innovazione digitale e procedure di approvazione

1. Nel rispetto delle finalità e degli obiettivi fissati dalla presente legge e degli obiettivi strategici definiti dal Programma regionale di sviluppo, la Giunta regionale predispone, con cadenza triennale, entro 6 mesi dall'adozione o dall'aggiornamento del Programma regionale di sviluppo, il Piano per l'innovazione digitale (di seguito Piano).
2. Ai fini della elaborazione del Piano, la concertazione con gli enti locali è effettuata in sede di Conferenza permanente Regione - enti locali istituita con Legge Regionale 17 gennaio 2005, n. 1 "Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione - enti locali".
3. Alla Conferenza permanente Regione - enti locali possono partecipare, senza integrarne la composizione, le imprese e le associazioni di imprese, le Università e gli altri soggetti interessati. Al fine di garantire la massima partecipazione, la Regione si impegna a dare adeguata pubblicità sul sito istituzionale della data di convocazione della Conferenza e dell'ordine del giorno, individuando un termine per la presentazione delle istanze di partecipazione; garantisce, inoltre, adeguata informazione sui processi in atto rendendo disponibili i documenti utili alla discussione. Le proposte e le conclusioni dei rappresentanti sono verbalizzate.
4. Terminata la fase di concertazione, la proposta del Piano è trasmessa dalla Giunta regionale al Consiglio regionale; la Commissione consiliare competente esprime, entro due mesi, il proprio parere che viene trasmesso alla Giunta regionale la quale approva in via definitiva il Piano entro trenta giorni dall'acquisizione del parere.
5. La Direzione generale affari generali e riforma della Regione, di concerto con la Direzione generale per l'innovazione tecnologica e per le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, provvede al coordinamento delle iniziative previste dalla presente legge.

Art. 16

Contenuto del Piano per l'innovazione digitale



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. Il Piano definisce:
 - a) le azioni specifiche, i singoli interventi da realizzare nel corso dell'esercizio finanziario o nel diverso termine individuato, i costi di progettazione, realizzazione e gestione e i risultati attesi;
 - b) le risorse, le misure organizzative necessarie e le condizioni per la concessione dei finanziamenti di cui alla presente legge;
 - c) gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono ai disabili di accedere alle informazioni ed ai servizi erogati dai sistemi informatici;
 - d) il livello minimo di velocità di trasmissione dati da garantire agli utenti, tenuto conto delle tecnologie a disposizione;
 - e) le opportune misure per la conservazione dei documenti al fine di garantire la leggibilità dei dati nel tempo e l'erogazione dei servizi in caso di impossibilità di utilizzo delle TIC;
 - f) gli interventi per l'alfabetizzazione informatica, di cui all' articolo 8, da concordare con enti locali, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale e Università;
 - g) gli strumenti e le tecnologie necessarie per la realizzazione della partecipazione democratica;
 - h) gli interventi per la reingegnerizzazione dei procedimenti al fine di implementare i servizi erogabili;
 - i) le misure necessarie a garantire la possibilità di conoscere, da parte dell'interessato, lo stato di attuazione dei singoli procedimenti;
 - j) le procedure di autenticazione dei soggetti interessati alla consultazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera l;
2. La Regione, considerato il rapido sviluppo delle nuove tecnologie, aggiorna periodicamente il Piano valutando ed inserendo gli strumenti che si renderanno tecnicamente disponibili.
3. La Giunta regionale, annualmente, procede alla verifica dello stato di attuazione del Piano e redige un'apposita relazione motivando gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi fissati. In tal caso, il Piano è sottoposto a revisione al fine di stabilire le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi o per rimodulare gli interventi programmati. La relazione e l'eventuale revisione del Piano sono trasmessi, per conoscenza, al Consiglio regionale.

Art. 17

Coordinamento con l'Unione Europea, lo Stato e le Regioni

1. La Regione partecipa nelle opportune sedi, a livello nazionale e comunitario, alla definizione delle strategie comunitarie per lo sviluppo della Società dell'informazione e della conoscenza e all'attuazione delle stesse sul proprio territorio, nei limiti delle proprie competenze ed in conformità con le procedure previste dalla normativa statale e regionale.
2. La Regione coordina i propri interventi con quelli dello Stato e delle altre regioni avvalendosi del sistema delle Conferenze e partecipa nelle sedi nazionali e interregionali di cooperazione alla definizione delle strategie comuni.

Art. 18



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Ricerca e sviluppo su nuove tecnologie e software libero

1. L'Agenzia Sardegna Ricerche, anche avvalendosi delle strutture regionali, svolge attività di ricerca e di sviluppo sulle nuove tecnologie e sul software libero coordinandosi, ove opportuno, con le strutture dell'amministrazione centrale competenti e inoltre:
 - a) coordina un tavolo di collaborazione interistituzionale per la promozione, lo scambio, la diffusione e il riuso di progetti e soluzioni;
 - b) crea e aggiorna una mappa delle competenze, dei fabbisogni e delle soluzioni esistenti nel territorio in materia di innovazione tecnologica.
2. Alle attività previste dall'articolo 18, comma 1, lettere a) e b), possono collaborare, anche attraverso la creazione di una community, le Università, le associazioni regionali di comuni, province e comunità montane, le imprese e le associazioni di imprese e gli altri soggetti interessati.

TITOLO IV – Norme transitorie e finali

Art. 19

Norme di coordinamento

1. La Regione attua i principi della presente legge in un quadro di cooperazione istituzionale e nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
2. Per quanto non previsto dalla presente legge, nel rispetto della propria autonomia organizzativa e del riparto di competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione, la Regione applica le disposizioni del decreto legislativo n. 82 del 2005 "Codice dell'amministrazione digitale", le disposizioni della legge 9 Gennaio 2004, n. 4 e del suo regolamento attuativo.
3. L'amministrazione regionale coordina gli interventi previsti dalla presente legge con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione in materia.

Art. 20

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte con l'utilizzo di quota parte del Fondo nuovi oneri legislativi.

Art. 21

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, ogni due anni, informa il Consiglio regionale sui risultati ottenuti nello sviluppo della Società dell'informazione e della conoscenza in Sardegna. A tale scopo, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge che deve contenere specifiche valutazioni in ordine a:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- a) interventi realizzati per prevenire e rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena parità di accesso alle informazioni digitali e alle TIC, con particolare riferimento a situazioni di disabilità, disagio economico, sociale e diversità culturale;
 - b) strumenti adottati al fine di riconoscere il diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con l'amministrazione regionale;
 - c) sviluppo digitale, con indicazione delle zone non coperte dalla connettività a banda larga;
 - d) procedure di concertazione utilizzate;
 - e) grado di diffusione delle nuove tecnologie nel sistema delle imprese;
 - f) grado di diffusione del software libero nell'amministrazione regionale, livello di interoperabilità, riuso dei programmi informatici, diffusione dell'archivio e del documento informatico e i cambiamenti che lo sviluppo delle suddette tecnologie hanno prodotto nell'attività amministrativa;
 - g) grado di utilizzo da parte degli utenti degli strumenti della tecnologia digitale e dei servizi in rete messi a disposizione;
 - h) interventi adottati in materia di formazione del personale e della collettività e di diffusione delle TIC nelle istituzioni scolastiche e nelle Università;
 - i) stato di realizzazione e livello di qualità dei progetti finanziati per lo sviluppo del software libero;
 - j) iniziative adottate dall'Agenzia Sardegna Ricerche a favore della ricerca e dello sviluppo;
 - k) percezione da parte dei destinatari della presente legge in ordine all'efficacia degli interventi attuati.
2. Al fine di verificare la realizzazione degli obiettivi di cui al precedente comma, la Giunta regionale si avvale delle strutture organizzative competenti. Per l'attività di raccolta e di analisi delle informazioni, l'amministrazione regionale si dota di risorse e di strumenti adeguati.
 3. La relazione, unitamente agli allegati contenenti la descrizione dei risultati conseguiti, dei costi sostenuti e degli effetti degli interventi realizzati è resa pubblica mediante pubblicazione nel sito istituzionale.